

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 14 del 10 Maggio 2022

SOMMARIO

1. L. N. 34/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 17/2022 - Contenimento dei costi dell'energia e sviluppo delle energie rinnovabili	2
1.1. L. N. 34/2022 - Semplificazione opere connesse a impianti a fonti rinnovabili	2
1.2. L. N. 34/2022 - Installazione di impianti fotovoltaici flottanti - Procedura abilitativa semplificata	3
1.3. L. N. 34/2022 - Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale	4
1.4. L. N. 34/2022 - Produzione di energia rinnovabile per il proprio consumo	4
1.5. L. N. 34/2022 - Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola	4
1.6. L. N. 34/2022 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee	4
1.7. L. N. 34/2022 - Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili	5
1.8. L. N. 34/2022 - Ampliamento della definizione di cooperativa edilizia di abitazione	5
1.9. L. N. 34/2022 - Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione	6
2. D.L. N. 36/2022 - PNRR BIS - Pubblicato il decreto-legge che mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi	6
2.1. D.L. N. 36/2022 - Novità per il pubblico impiego - Modificate le modalità di reclutamento del personale - Dal 1° luglio 2022 operativo il Portale Unico del reclutamento	7
2.2. D.L. N. 36/2022 - Mancata accettazione dei pagamenti elettronici - Sanzioni dal 30 giugno 2022 - Fatturazione elettronica per i forfetari - Dati trasmessi ogni giorno	8
2.3. D.L. N. 36/2022 - Ecobonus e sismabonus - Potenziamento del sistema di monitoraggio - Comunicazione telematica di dati all'ENEA	9
2.4. D.L. N. 36/2022 - Prevista la istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)	9
2.5. D.L. N. 36/2022 - Le norme sulla transizione digitale	10
2.6. D.L. N. 36/2022 - Disposizioni in materia di ZES e ZLS	11
2.7. D.L. N. 36/2022 - Bonus per imprese turistiche e agenzie di viaggio - Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico	12
2.8. D.L. N. 36/2022 - Posticipata al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	12
3. IMPRESE SOCIALI - Definite le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva	13
4. PNRR - INCENTIVI PER L'ELETTRONICA INNOVATIVA - Domande entro il 16 maggio	15
5. ASSIREVI - Linee Guida per la revisione del bilancio degli Enti del Terzo settore	15
6. NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022 - Indicazioni dall'Agenzia delle Entrate - Le verifiche e gli adempimenti presso il Registro delle imprese	15
7. IMPRESE AGRICOLE - FONDO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI - Domande dal 23 maggio al 23 giugno 2022	17
8. IMPRESE DEI SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - Ristori a fondo perduto per 100 milioni di euro - Domande dal 6 al 20 giugno	18
9. SOCIETA' BENEFIT - Fondo disponibile di 7 milioni di euro - Bonus fiscale del 50% - Domande dal 19 maggio al 15 giugno 2022	19

10. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 - Domande entro il 5 giugno 2022.....	20
11. BONUS RIMANENZE DI MAGAZZINO SETTORE TESSILE, MODA E PELLETTERIA - Domande dal 10 maggio al 10 giugno.....	20
12. RINNOVO PARCO ROTABILE - Domande di ristoro dal 10 al 29 maggio 2022	22
13. ACCORDI PER L'INNOVAZIONE - Domande per contributi e finanziamenti dall' 11 maggio 2022	22
14. TERZO SETTORE - Esito dell'Avviso pubblico per il rinnovo di 9 OTC.....	23
15. NUOVE IMPRESE SOCIALI - In corso una indagine di Unioncamere attiva fino al 25 maggio.....	23
16. COMMERCIO DEL LEGNO E PRODOTTI DERIVATI - Iscrizione nel Registro degli operatori EUTR dal 4 aprile al 3 giugno 2022	24
17. DIGITALE - DAL PNRR 400 MILIONI per aggiornare siti e servizi pubblici digitali dei Comuni - Candidature entro il 2 settembre 2022.....	25
18. REVISORI LEGALI - MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2022 - Avvio del procedimento di sospensione	25
19. ACCESSIBILITA' - AgID e CNR-ISTI siglano un accordo di collaborazione per un monitoraggio dei siti web delle PP.AA.	26
20. LA NOTIFICA TRAMITE PEC NON ISCRITTA NEI PUBBLICI REGISTRI E' INESISTENTE	26
Altre notizie in breve	27
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	30

1. L. N. 34/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 17/2022 - Contenimento dei costi dell'energia e sviluppo delle energie rinnovabili

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, la **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"**.

La legge - **in vigore dal 29 aprile 2022** - si compone di 67 articoli (nel decreto-legge erano 43), suddivisi nei seguenti Titoli:

Titolo I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI (artt. – 21)

- **Capo I** - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (artt. 1 – 8)
- **Capo II** - Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica (artt. 9 – 21)

Titolo II - POLITICHE INDUSTRIALI (artt. 22 – 25-bis)

Titolo III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI (artt. 26 – 28)

Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI (artt. 28-bis – 41-bs)

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE (artt. 42 – 43).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 17/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

Tra le tante novità che sono state introdotte dalla legge di conversione, di seguito ci limitiamo ad un breve approfondimento sui seguenti argomenti: **le semplificazioni previste per la progettazione e l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e agro-voltaici che adottino soluzioni innovative; le cooperative edilizie di abitazione; l'anagrafe dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.**

1.1. L. N. 34/2022 - Semplificazione opere connesse a impianti a fonti rinnovabili

L'articolo 9, completamente riscritto, introduce ulteriori **semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.**

1) Il comma 01, inserito dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011, stabilendo che, nel caso in cui la modifica non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili comporti un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, le opere connesse **sono**

autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all'intervento non sostanziale.

Inoltre, si dispone che per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

2) Il comma 1 (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), modifica l'articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011 contenente le procedure di comunicazione, verifica e autorizzazione connesse all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In particolare, si prevede che non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati ed è **considerata intervento di manutenzione ordinaria**, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari. Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico.

3) Il comma 1-bis sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 riscrivendo la disciplina di **semplificazione della procedura autorizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW**, al fine di precisare che la procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica non solo agli impianti connessi alla rete elettrica di media tensione ma anche in caso di connessione alla rete elettrica di alta tensione, e non solo agli impianti ma anche alle relative opere di connessione.

Inoltre, si estende l'applicazione della PAS anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Viene altresì **elevata da 10 MW a 20 MW** per tutti gli impianti in questione la soglia di potenza oltre la quale scatta l'obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4) Il comma 1-quinquies dispone che gli **impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW**, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, **sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)**.

1.2. L. N. 34/2022 - Installazione di impianti fotovoltaici flottanti - Procedura abilitativa semplificata

L'articolo 9-ter, inserito dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata) per l'attività di **realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW**, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

Tale procedura abilitativa semplificata **non si applica** agli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge quadro n. 394/1991), e di siti della Rete Natura 2000.

Si demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica l'individuazione dei criteri per l'inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e il corretto posizionamento dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

1.3. L. N. 34/2022 - Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale

L'**articolo 10-bis**, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

1.4. L. N. 34/2022 - Produzione di energia rinnovabile per il proprio consumo

L'**articolo 10-ter**, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 30 del D.Lgs. n. 199 del 2021 relativo ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene **autoconsumatore di energia rinnovabile**.

In particolare, si introduce un'ulteriore ipotesi relativa alla **produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo** da realizzare con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili **ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera**, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso; in tal caso, l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale **non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo**.

La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione.

L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo a determinate condizioni.

Inoltre, si consente espressamente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, **l'accesso agli strumenti di incentivazione** per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche), di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 199 del 2021, **e alle compensazioni** di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) dello stesso decreto.

In tale caso e nel caso in cui l'autoconsumatore realizzi un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale, può **accedere agli strumenti di incentivazione** relativi agli impianti di potenza superiore a 1 MW, ai piccoli impianti e alla condivisione dell'energia.

1.5. L. N. 34/2022 - Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

L'**articolo 11**, modificato dalla Camera dei deputati, introduce deroghe all'articolo 65 del D.L. n. 1 del 2012, che al comma 1 dispone il divieto agli **impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole** di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

In particolare, si ammettono agli incentivi statali gli **impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate** ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.

Le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali) non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) **per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali**.

Quanto agli impianti con **moduli sollevati da terra** con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell'accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'attività pastorale, si prevede che tali sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

1.6. L. N. 34/2022 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

L'**articolo 12**, completamente riscritto, introduce semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee

Il **comma 01**, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che l'**aggiornamento delle linee guida** per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica.

Il **comma 02**, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, **inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica**, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato.

Il **comma 03**, inserito dalla Camera dei deputati, integra l'elencazione delle aree idonee, con riguardo ai soli impianti fotovoltaici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali; le aree adiacenti alle reti autostradali.

Il **comma 1** integra l'articolo 22 del D.Lgs. n 199 del 2021, recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo che per la costruzione e l'esercizio di detti impianti, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante ed estendendo tale previsione anche ai procedimenti di adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, relativi agli impianti medesimi.

Il **comma 1-bis**, inserito dalla Camera dei deputati, modifica – nelle aree idonee - i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse.

I **commi 1-ter e 1-quater** recano norme transitorie, volte ad anticipare le semplificazioni di cui al comma 1 anche ai procedimenti in corso.

1.7. L. N. 34/2022 - Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

L'**articolo 19-bis** prevede al comma 1 l'istituzione il **16 febbraio di ogni anno** della **Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili**, al fine di promuovere iniziative pubbliche per la diffusione di pratiche consapevoli nell'uso delle risorse esistenti, con il coordinamento delle attività previste da parte del Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed in collaborazione con le regioni e gli enti locali (comma 4).

Il comma 2 esclude espressamente che la Giornata nazionale determini effetti civili di cui alla legge n. 260/1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In particolare, il comma 3 prevede che in occasione della Giornata di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottino iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono promuovere altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

1.8. L. N. 34/2022 - Ampliamento della definizione di cooperativa edilizia di abitazione

L'**articolo 28-bis** - inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura durante i lavori in commissione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo - **integra l'articolo 13 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, inserendovi il comma 1-bis**, attraverso cui si considerano **cooperative edilizie di abitazione** - ai fini della legge sulle cooperative, anche le «*società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione*».

Si tratta delle disposizioni relative alle **cooperative a mutualità prevalente** (che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; che si

avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci); società che hanno come **scopo principale la realizzazione e la assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, godimento o locazione**; società che possono inoltre svolgere, in via accessoria o strumentale rispetto allo scopo principale, **attività o servizi anche di interesse collettivo**, da svolgere secondo i principi della mutualità cooperativa, senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei familiari o di soggetti terzi. Tali attività o servizi devono essere riconducibili allo scopo principale.

1.9. L. N. 34/2022 - Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

L'articolo 35 inserisce al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 34-ter, con il quale **si prevede l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione**, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

A tal fine, si dispone che presso il Dipartimento della funzione pubblica venga avviato il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della P.A. del Ministero dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni (di cui all'art. 11, comma 9, del D.L. 98/2011), ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, nel rispetto della normativa nazionale ed europea relativa alla protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679).

E' previsto inoltre che la disciplina delle modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) e degli enti pubblici economici sia demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

Alle attività derivanti dall'articolo in commento provvede il Dipartimento della funzione pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. D.L. N. 36/2022 - PNRR BIS - Pubblicato il decreto-legge che mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, il **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, recante "**Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**".

Il decreto-legge - **in vigore dal 1° maggio 2022** - è composto da **50 articoli** suddivisi nei seguenti **9 Capi**:

- Capo I - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di **pubblica amministrazione e università e ricerca** (artt. 1 - 17);
- Capo II - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia **finanziaria e fiscale** (artt. 18 - 22);
- Capo III - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di **ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute** (artt. 23 - 27);
- Capo IV - **Transizione digitale** (artt. 28 - 32);
- Capo V - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di **infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate** (artt. 33 - 37);
- Capo VI - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di **turismo** (artt. 38 - 40);
- Capo VII - Disposizioni in materia di **giustizia** (artt. 41 - 43);
- Capo VIII - **Istruzione** (artt. 44 - 47);
- Capo IX - Disposizioni finali (artt. 48 -50).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-Legge n. 36/2022 clicca qui.](#)

Tra le tante novità introdotte dal nuovo decreto-legge, di seguito ci limitiamo ad un breve approfondimento sui seguenti argomenti: **le nuove modalità di reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il Portale Unico del reclutamento; le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici;** il potenziamento delle misure di monitoraggio relative all'**ecobonus** e al **sismabonus**; la istituzione del **Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici «SNPS»**; le norme sulla transizione digitale; le nuove disposizioni in materia di **ZES** e **ZLS**; la modifica degli **stanziamenti** relativi ai **bonus per le imprese del settore turistico**; il rinvio dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

2.1. D.L. N. 36/2022 - Novità per il pubblico impiego - Modificate le modalità di reclutamento del personale - Dal 1° luglio 2022 operativo il Portale Unico del reclutamento

Il decreto in commento ha anche inciso sul pubblico impiego, **modificando in modo significativo le modalità di reclutamento del personale** e temi a esse correlate, come ad esempio il codice etico dei dipendenti pubblici, il raggiungimento dell'equilibrio di genere, la mobilità orizzontale e il conferimento di incarichi per il PNRR.

L'**articolo 1**, nell'ambito della **pianificazione dei bisogni di personale**, dispone la modifica del comma 1, dell'articolo 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel quale si prevede che con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche **nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale**, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali, *«e alla **definizione dei nuovi profili professionali** individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione»*.

In fase di prima applicazione le linee di indirizzo sono emanate **entro il 30 giugno 2022**.

All'**articolo 2** viene prevista una disposizione di semplificazione e centralizzazione delle modalità di gestione dei **concorsi pubblici tramite l'utilizzo del portale unico del reclutamento** di cui all'articolo 3, comma 7, della L. 19 giugno 2019, n. 56.

In particolare, è stato introdotto, l'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene **mediante concorsi pubblici** orientati alla massima partecipazione **ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento**, disponibile all'indirizzo *www.InPA.gov.it*, sviluppato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

Il Portale unico del reclutamento **sarà operativo dal 1° luglio 2022**.

Dal 1° novembre 2022 le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità amministrative indipendenti dovranno utilizzare il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico.

La registrazione al Portale è gratuita e potrà essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID e CNS (Carta nazionale dei servizi).

Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso saranno **definite entro il 31 ottobre 2022** con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione.

Il Portale viene **esteso a Regioni ed enti locali** per le rispettive selezioni di personale.

Anche le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali saranno definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata.

Nel successivo **articolo 3** vengono dettate le nuove **procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni**

È stato introdotto nel testo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 35-*quater* che **riforma le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale delle amministrazioni**, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), riformulando le modalità di svolgimento delle preselettive e delle prove scritte e orali di esame, anche mediante videoconferenza, nonché di valutazione dei titoli.

All'**articolo 4** si dispone in merito al Codice di comportamento e formazione in tema di etica pubblica.

È previsto **l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2022, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici** di cui all'articolo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l'inserimento nel medesimo codice di una sezione dedicata al **corretto utilizzo delle tecnologie informatiche** e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

All'**articolo 5** si dispone che le amministrazioni pubbliche adottino misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. Sono previste delle misure volte al raggiungimento della **parità di genere**.

All'**articolo 6** si dispone in merito ad una revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale, con degli interventi che incidono sulla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, l'aggiunto del comma 1-*quinquies* all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che per il personale non dirigenziale i **comandi o distacchi**, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità orizzontale.

LINK:

[Per accedere al Portale di reclutamento del personale delle PP.AA. clicca qui.](#)

2.2. D.L. N. 36/2022 - Mancata accettazione dei pagamenti elettronici - Sanzioni dal 30 giugno 2022 - Fatturazione elettronica per i forfetari - Dati trasmessi ogni giorno

Disincentivare il ricorso al contante per rispettare la *tax compliance* attraverso non solo l'**anticipazione del trattamento sanzionatorio** per mancata accettazione di strumenti di pagamento alternativi, ma anche facilitando l'acquisizione dei dati aggregati delle **transazioni elettroniche giornaliere** effettuate da commercianti e professionisti.

È questa la finalità perseguita con le disposizioni contenute nell'**articolo 18** del decreto, funzionali a raggiungere uno degli obiettivi del Recovery Plan stabilito per il primo semestre 2022.

In particolare:

- al comma 1, con la modifica dell'art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - già modificato peraltro dal D.L. n. 152/2021, convertito dalla L. n. 233/2021 (primo Decreto PNRR) - si **anticipa al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti col POS** (anziché dal 1° gennaio 2023);
- ai commi 2 e 3, con la modifica del comma 3, dell'articolo 1, del D.Lgs. n. 127/2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, si dispone **l'obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per tutti i forfetari**.
Tale disposizione si applicherà a partire **dal 1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire **dal 1° gennaio 2024** per i restanti soggetti.
Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, non si applicheranno ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda che l'obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo POS è già comunque **operativo dal 30 giugno 2014**, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, senza allora aver previsto nessuna sanzione.

Con la nuova normativa, l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di credito e di debito, pena l'applicazione di sanzioni, prova a dare concreta **attuazione alla missione M1C1 - 103 del PNRR**.

La decorrenza delle misure sanzionatorie è stata **anticipata al 30 giugno 2022**, in coincidenza con la scadenza stabilita per il raggiungimento della citata missione del PNRR.

Allo stesso modo, per mettere a disposizione strumenti più efficaci nella lotta all'evasione, viene **esteso il novero delle informazioni trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, anche tramite la società PagoPA, comprensive ora dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate e dei dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico.

La sanzione che potrà essere irrogata dal 30 giugno 2022 è composta di un **importo fisso**, nella misura di **30 euro per ciascuna transazione** a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e di un **ammontare variabile** commisurato al **4% del valore della transazione** per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

Le modalità di contestazione, le procedure e i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, **con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta**.

La **platea dei potenziali destinatari della misura sanzionatoria** è composta da **commercianti e professionisti** quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.

2.3. D.L. N. 36/2022 - Ecobonus e sismabonus - Potenziamento del sistema di monitoraggio - Comunicazione telematica di dati all'ENEA

Tra gli obiettivi da raggiungere c'è il potenziamento delle misure di monitoraggio relative all'**ecobonus** e al **sismabonus**.

Con il **comma 1 dell'articolo 24** viene integralmente **sostituito il comma 2-bis dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013**, convertito dalla L. n. 90/2013, cambiando le norme sulle comunicazioni all'ENEA.

Al fine di **garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «*Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici*», nonché al fine di effettuare il **monitoraggio degli interventi in questione**, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, **dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati**.

L'ENEA elabora le informazioni pervenute e **trasmette una relazione sui risultati degli interventi** al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Con il successivo **comma 2** viene prevista la istituzione della figura del **direttore generale dell'ENEA**, per il supporto ad attività tecniche e scientifiche legate all'attuazione e al monitoraggio del PNRR.

Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale viene autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2.4. D.L. N. 36/2022 - Prevista la istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)

All'**articolo 27** si dispone la istituzione del **Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici «SNPS»**.

La sua missione sarà **la promozione della salute, la prevenzione ed il controllo dei rischi sanitari** associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici; dovrà per questo **interagire con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA)**.

Dovrà, tra l'altro, assicurare il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Un apposito D.P.C.M. indicherà le loro relazioni specifiche ed una Cabina di regia di coordinamento.

Un prossimo decreto interministeriale **definerà i suoi compiti**, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali trattati dai soggetti che esplicano le varie funzioni del SINPS.

A decorrere dall'anno 2023, **sarà autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000** per il reclutamento del personale medico / sanitario / esperti che lavoreranno per il Sistema.

Con un apposito decreto del Ministero della salute dovranno essere individuati gli specifici compiti degli enti che ne faranno parte (Dipartimenti di prevenzione, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto superiore di sanità e Ministero della salute).

2.5. D.L. N. 36/2022 - Le norme sulla transizione digitale

Il **Capo IV** (articoli dal 28 al 32) è espressamente dedicato alla fase della **"Transizione digitale"**.

Le norme si collocano in uno dei contesti operativi affidati al PNRR, denominato **"Missione 1"** e preordinato a dare un impulso decisivo al **rilancio della competitività e della produttività del sistema Paese**. Tale obiettivo potrà essere realizzato mediante la riduzione dei divari strutturali di cui risente la digitalizzazione e l'incremento sempre più consistente dell'accesso al digitale.

Il venticinquesimo posto ricoperto in Europa dall'Italia è riconducibile ad una molteplicità di componenti negative, tra cui: una limitata diffusione di competenze digitali e una bassa adozione di tecnologie avanzate.

È proprio questo l'elemento che si insegue per tramite del PNRR e che si intende affidare ad un complesso **processo di innovazione strutturale della Pubblica Amministrazione** ed all'accelerazione di alcuni particolari settori (significativo, ad esempio, il posto riservato a quello della giustizia).

1) L'articolo 28 è dedicato alla costituzione di una componente destinata ad **assicurare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici** in favore degli enti previdenziali delle pubbliche amministrazioni centrali.

Si tratta, in particolar modo, di una **società a capitale interamente pubblico** (45 milioni di euro) denominata **"3-I S.p.A."** e destinata a rivolgere i suoi servizi agli uffici dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISTAT.

La componente organizzativa nella neo costituita società è dettagliatamente descritta dalla Legge che, sia pur solo in sede di prima attuazione, affida la fase nativa (l'adozione dello Statuto) alla deliberazione dei presidenti degli Istituti direttamente interessati.

Lo **statuto** dovrà definire i ruoli e responsabilità degli organi della società; le regole di funzionamento della società; le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

L'**amministrazione** viene affidata ad un collegio composto da cinque soggetti di cui il primo (quello che ricoprirà anche le funzioni di presidente) sarà nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e un secondo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'indicazione dei restanti tre membri viene invece riservata agli enti previdenziali sopra elencati.

2) Significativa è la previsione contenuta nell'**articolo 29** del decreto-legge, che sancisce l'estensione della portata delle disposizioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e quello pluriennale per il triennio 2020-2022 (L. n. 160/2019), prevedendo la possibilità di ampliare l'eventuale e seppur condizionato **superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR**, anche all' **"acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali"**.

È chiara la volontà del Governo di orientare il percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione alla **graduale migrazione di dati ed applicativi informatici verso l'ambiente cloud**, da realizzarsi, in via preliminare, attraverso la razionalizzazione ed il consolidamento dei molti data center presenti sul territorio nazionale e non sempre dimostratisi affidabili, efficienti e sicuri sul piano informatico.

3) Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'**articolo 30**, apportando modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, detta disposizioni in merito al **riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e del settore spaziale e aerospaziale**.

La norma interviene, in effetti, sulle componenti organizzative della disciplina di riferimento e viene realizzata mediante attribuzione od estensione dei compiti propri degli organismi governativi meglio delineati al successivo **articolo 31**, che, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative **ai programmi ed alle politiche spaziali e aerospaziali**, dispone che la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri venga incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri si dovrà, altresì, avvalere di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

4) La sezione dedicata alla transizione digitale si conclude con l'**articolo 32** dedicata alle *"Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali"*.

Viene in particolar modo **rielaborato il contenuto dell'articolo 239 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34** (convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), compreso nella normativa emergenziale intervenuta in pendenza del diffondersi del virus Covid 19 e costitutivo del **"Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione"**.

Ampio è il panorama delle attività che beneficiano di detto fondo.

Tale Fondo viene, infatti, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie:

- dell'innovazione tecnologica,
- dell'attuazione dell'**agenda digitale italiana ed europea**,
- del programma strategico sull'**intelligenza artificiale**,
- della strategia italiana per la **banda ultra larga**,
- della **digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese**,
- della **strategia nazionale dei dati pubblici**,
- dello sviluppo e della **diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali** e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché
- della diffusione delle competenze, dell'**educazione e della cultura digitale**.

Importante anche la modifica apportata all'articolo 64-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) in quella parte riferita al funzionamento del **Sistema di Gestione Deleghe (SGD)** che ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di consentire l'accesso dei cittadini ai servizi online mediante l'uso delle **c.d. "identità digitali"** (tramite SPID o CIE, Carta d'Identità Elettronica).

Di esso, nella prospettiva delineata dal PNRR, si sollecita *"l'adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento e di attuazione"*.

2.6. D.L. N. 36/2022 - Disposizioni in materia di ZES e ZLS

1) In materia di **Zone economiche speciali (ZES)**, con il **comma 1 dell'articolo 37** che interviene sull'art. 4, comma 3, del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017, con l'aggiunta di ulteriori periodi con i quali viene disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrà essere definita, in via generale, la procedura straordinaria di **revisione del perimetro delle aree individuate**, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario straordinario del Governo, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico.

La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.

Viene inoltre ritoccata la disciplina del **credito di imposta per gli investimenti** effettuati nelle ZES (comma 2). In particolare, il credito di imposta viene esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Nell'ambito dei contratti di sviluppo viene istituita una linea di intervento specifica per le Zone economiche speciali, a cui sono riservati 250 milioni di euro (50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024).

Le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti, saranno definiti con apposite direttive dal Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

2) Novità anche per le **Zone logistiche semplificate (ZLS) dal **comma 3 dell'articolo 37**.**

In particolare, viene disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata:

- saranno **disciplinate** le **procedure di istituzione** delle Zone logistiche semplificate (ZLS), le modalità di funzionamento e di organizzazione;
- saranno **definite** le **condizioni** per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'art. 5, D.L. n. 91/2017.

Fino all'entrata in vigore del decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

2.7. D.L. N. 36/2022 - Bonus per imprese turistiche e agenzie di viaggio - Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

1) Con l'articolo 38 si dispone la modifica degli stanziamenti relativi ai **bonus per le imprese del settore turistico. In particolare:**

a) le risorse stanziare a favore del **credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator**, di cui all'art. 4, D.L. n. 152/2021, convertito dalla L. n. 233/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del credito di imposta dell'80% e del contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche **per la riqualificazione delle strutture**, di cui all'articolo 1 del medesimo D.L. n. 152/2021;

b) l'importo di 100 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 13, D.L. n. 152/2021 viene destinato a finanziare anche le domande presentate per l'ammissione al suddetto credito d'imposta per la **digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dai tour operator** (ex art. 4, D.L. n. 152/2021).

2) Al fine di dare immediata operatività alla sezione Turismo del **Fondo di garanzia PMI, prevista dall'art. 2, D.L. n. 152/2021, con l'**articolo 39** viene disposto che il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'adozione del modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche.**

La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.

Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:

- interventi di **riqualificazione energetica** e **innovazione digitale**, nel rispetto del principio del principio "non arrecare un danno significativo" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
- assicurare la **continuità aziendale** delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

2.8. D.L. N. 36/2022 - Posticipata al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Con l'**articolo 42** del decreto si dispone una modifica all'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la quale viene **posticipata, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022, l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**.

Inoltre, con l'abrogazione del comma 1-bis, dell'articolo 389, che prevedeva - per il 31 dicembre 2023 - l'entrata in vigore del Titolo II, della Parte Prima, recante le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, si prevede che a breve verrà approvato il **decreto che recepisce la direttiva (UE) 2019/1023** (c.d. "*Direttiva Insolvency*") che modificherà in modo sostanziale il testo del Titolo II

recependo il contenuto delle norme sulla composizione negoziata introdotta dalla legge n. 147/2021, che ha convertito il D.L. n. 118/2021.

L'ulteriore slittamento dell'entrata in vigore del Codice, consentirà alle commissioni parlamentari di esaminare il testo del provvedimento con cui il Governo ha approvato lo scorso 17 marzo, uno **schema di decreto** che introduce la definizione di **assetti organizzativi delle imprese** e la codifica dei **segnali di allarme** per prevenire la crisi d'impresa (di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019), da aggiornarsi con cadenza triennale, tra cui:

- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
- indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
- prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o i sei mesi successivi;
- indici di sostenibilità oneri d'indebitamento con flussi di cassa;
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Si tratta di una entrata in vigore a tappe. Il prossimo 15 luglio 2022 entrerà, dunque, in vigore il codice della crisi **frutto della sequenza di tre provvedimenti**:

- il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019,
- il decreto legislativo "correttivo" n. 147 del 26 ottobre 2020 e
- il decreto legislativo che dovrà dare attuazione della Direttiva europea 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

3. IMPRESE SOCIALI - Definite le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, il **decreto 29 marzo 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, recante "**Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**".

Con il decreto 29 marzo 2022 – **in vigore dal 1° maggio 2022** - vengono, in sostanza, definiti ed individuati:

- a) le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali,
- b) il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico,
- c) i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e
- d) le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I controlli sulle imprese sociali di cui al presente decreto si differenziano dall'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché dai controlli di competenza di altre amministrazioni, sono esercitati esclusivamente nell'interesse pubblico e producono effetti nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 (art. 1, comma 2).

Le **funzioni ispettive** sulle **imprese sociali non costituite in forma di società cooperativa** sono demandate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti territoriali in cui siano presenti uffici dell'Ispettorato (art. 1, comma 3).

La vigilanza sulle **imprese sociali costituite in forma di società cooperativa** rimane attribuita al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini ivi previsti, nonché delle norme stabilite dal decreto del Ministero medesimo di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 (art. 2, comma 6). Sono fatte salve le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai **controlli fiscali** di cui dall'art. 94 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Gli eventuali elementi utili a valutare la perdita della qualifica di impresa sociale, risultanti dalle attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice del Terzo settore, dovranno essere trasmessi al Ministero del Lavoro (art. 1, comma 7).

Destinatari dei controlli sono gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, a eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre procedure concorsuali (art. 2, comma 1).

Le forme di controllo e di ispezione

I controlli si articolano in **controlli ordinari** e in **ispezioni straordinarie**.

Per l'effettuazione dei **controlli ordinari** il Ministero potrà avvalersi delle **associazioni** di cui all'art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 (enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 220/2002).

Le modalità per il riconoscimento e l'autorizzazione delle associazioni ad effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti sono stabilite all'articolo 5 del decreto.

Per le **ispezioni straordinarie** le funzioni ispettive sono sempre demandate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 3).

Ciascuna impresa sociale è assoggettata a **controllo ordinario** almeno una volta all'anno, secondo le modalità fissate agli articoli dal 10 al 15 del decreto.

Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell'elenco dei controllori, dalle stesse incaricati (art. 10, comma 3).

L'attività di controllo nei confronti delle imprese sociali non indicate negli elenchi di cui all'art. 22 comma 1, lettera a) del decreto è assicurata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con propri dipendenti iscritti nell'apposito elenco dei controllori.

Per tale attività di controllo il Ministero potrà altresì avvalersi delle associazioni riconosciute ed autorizzate, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le medesime (art. 10, commi 5 e 6).

Le **ispezioni straordinarie** sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità (art. 17, comma 1), secondo le modalità fissate agli articoli 18 e 19 del decreto.

Elenco dei controllori

Ai fini dell'effettuazione dei controlli ordinari e delle ispezioni straordinarie viene istituito, presso il Ministero, l'**elenco dei controllori**. Potranno essere incaricati dell'effettuazione dei controlli e delle ispezioni solo i soggetti inseriti nell'elenco medesimo, in possesso dei requisiti fissati all'articolo 8 del decreto.

Contributo di vigilanza

Secondo quanto stabilito all'articolo 23 del decreto, entro il 30 giugno di ogni anno le imprese sociali sono tenute a versare il **contributo per le spese relative al sistema di vigilanza**.

Resta fermo, per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa e per le società di mutuo soccorso, quanto previsto dalle disposizioni in materia di contributo dovuto dagli enti cooperativi per l'attività di vigilanza.

La **misura del contributo** è determinata tenendo conto del fatturato relativo all'anno precedente il sorgere dell'obbligo, secondo quanto indicato tabella che segue:

Fascia	Importo in euro	Fatturato
A	150,00	Fino a euro 50.000,00
B	300,00	Da euro 50.000,01 a 250.000,00
C	600,00	Da euro 250.000,01 a 500.000,00
D	1.250,00	Da euro 500.000,01 a 1.000.000,00
E	2.500,00	Da euro 1.000.000,01 in su

Le imprese sociali aderenti alle associazioni corrispondono il contributo a queste ultime, secondo le modalità dalle stesse stabilite (art. 23, comma 4).

I contributi a carico delle imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione **sono di pertinenza del Ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate**.

Tali contributi sono destinati alla copertura delle spese connesse con i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie, nonché alla formazione di personale qualificato per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, e sono trasferiti annualmente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e alle associazioni

sottoscrittrici delle convenzioni, in base ai controlli e alle ispezioni di rispettiva competenza (art. 23, comma 5).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. PNRR - INCENTIVI PER L'ELETTRONICA INNOVATIVA - Domande entro il 16 maggio

Per favorire gli investimenti nel settore e sviluppare una industria manifatturiera forte e competitiva, il Ministero dello sviluppo economico, con **decreto del 24 marzo 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022, assegna i primi finanziamenti - 10 milioni di euro su **200 milioni** complessivi stanziati per l'intervento **Partenariati-Horizon Europe** del PNRR - ai bandi emanati nel 2021 nell'ambito della iniziativa europea **KDT JU** (*Key Digital Technologies Joint Undertaking*).

L'obiettivo è rafforzare l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Unione europea nei **componenti e sistemi elettronici all'avanguardia**, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico verso il mondo dell'impresa di piattaforme di sensori innovativi basati sull'intelligenza artificiale.

Il Ministero dello sviluppo economico comunica che - a partire **dal giorno 2 maggio e fino al 16 maggio 2022** - le imprese italiane potranno presentare domanda per richiedere **incentivi** a sostegno della ricerca, progettazione e produzione di elettronica innovativa, secondo le modalità e la modulistica, di cui al **decreto direttoriale 28 aprile 2022**.

Il comunicato relativo al provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022.

Le domande di agevolazioni complete devono essere presentata in via esclusivamente telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div6@pec.mise.gov.it **entro le ore 17:00 del giorno 16 maggio 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e consultare il testo dei due decreti citati e per scaricare la modulistica necessaria clicca qui.](#)

5. ASSIREVI - Linee Guida per la revisione del bilancio degli Enti del Terzo settore

Con il **documento di ricerca n. 244 di aprile 2022**, **ASSIREVI** (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) ha fornito le *linee guida per la revisione del bilancio degli Enti del Terzo settore (ETS)*, in base alle previsioni del Codice del Terzo Settore (art. 31, D.Lgs. n. 117/2017).

Il documento esamina, inoltre, i profili relativi alle **modalità di conferimento dell'incarico di revisione** negli ETS, con uno specifico approfondimento sul conferimento di tale incarico per l'esercizio 2021.

Al Documento sono allegati anche un esempio di **relazione della società di revisione** (Allegato A) e un esempio di **lettera di attestazione** (Allegato B).

LINK:

[Per consultare il testo del documento clicca qui.](#)

6. NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022 - Indicazioni dall'Agenzia delle Entrate - Le verifiche e gli adempimenti presso il Registro delle imprese

La recente pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una risoluzione concernente la nuova classificazione ATECO 2007 - aggiornamento del 2022, ci dà spunto per **riepilogare le opportune verifiche e gli eventuali conseguenti adempimenti** a carico delle imprese che hanno a che fare con

i codici ATECO, sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che del Registro delle imprese presso cui sono iscritte e classificate in base a detti codici a fini statistici e amministrativi.

1. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento alla nuova classificazione ATECO 2007 - aggiornamento del 2022, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività **devono utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.**

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2007, decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022, **non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati.**

Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022** in tema di nuova Classificazione ATECO 2007 - aggiornamento del 2022.

Ricorda l’Agenzia che con la nota informativa del 29 dicembre 2021 l’ISTAT l’Amministrazione finanziaria ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione ATECO 2007 aggiornamento 2022, decorrente **dal 1° gennaio 2022** e recepita a livello amministrativo **dal 1° aprile 2022.**

Le modifiche apportate alla classificazione ATECO 2007, riguardano l’aggiornamento di alcuni codici attività. In particolare, gli aggiornamenti **interessano 11 sezioni della classificazione**, su un totale di 21, sono **introdotti 20 nuovi codici** e **aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.**

Al fine di recepire la Tabella ATECO 2007 - aggiornamento 2022, predisposta dall’ISTAT, l’Agenzia delle entrate ha **adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici.**

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE).

I professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA possono accedere all’area riservata ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT, **se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.**

Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività **sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.**

Tuttavia, l’adozione della nuova Classificazione ATECO 2007 **non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione** dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’utilizzo degli appositi modelli.

Tuttavia, il contribuente, **in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati** effettuata ai sensi della norma sopra citata, comunica i codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007.

A tale proposito, l’Agenzia ricorda che qualora il contribuente presenti una **dichiarazione di variazione dati:**

- **se è iscritto nel Registro delle Imprese**, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- **se non è iscritto al Registro delle Imprese**, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni).

2. Le indicazioni dell’INPS

L’INPS ha illustrato le principali modifiche dell’ISTAT in relazione alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, nel **messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022.**

Le modifiche introdotte dall’ISTAT confluiranno nell’aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro, che verrà pubblicato prossimamente.

Ricordiamo che il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali era già stato pubblicato con il messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021.

3. Le verifiche e gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese

Come è noto l'ISTAT classifica tutte le attività d'impresa con finalità statistiche e amministrative mediante i codici ATECO. Grazie a questa classificazione le imprese possono essere individuate per settore dell'attività economica e beneficiare di contributi, agevolazioni, o per partecipare a gare d'appalto.

Il codice ATECO è riportato nella visura del Registro delle imprese.

A seguito della nuova classificazione delle attività economiche, denominata "**ATECO 2007 - aggiornamento 2022**" - operativa dal 1° aprile 2022 – le imprese che hanno un codice ATECO che ha subito un aggiornamento (si veda la tabella linkata sotto) devono procedere a delle verifiche e, se necessario, provvedere a fare un'apposita comunicazione al Registro delle imprese (compilando la pratica ComUnica).

Il tutto è spiegato in modo analitico in un apposito sito da dove è possibile recepire tutte le indicazioni sulle casistiche determinate dall'introduzione della nuova classificazione e dall'esecuzione della procedura di aggiornamento massiva del 1° aprile 2022.

In particolare in questa sezione è possibile verificare per ogni codice ATECO introdotto la tipologia di impatto subita a seguito dell'introduzione della nuova classificazione e suggerimenti su altri codici che potrebbero interessare.

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 20/E/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della nota informativa dell'ISTAT del 29 dicembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Tabella con i nuovi codici ATECO predisposta dall'ISTAT clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Tabella con i nuovi codici ATECO clicca qui.](#)

LINK:

[Per una sintesi degli adempimenti presso il Registro delle imprese clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dove verificare cosa è cambiato nel proprio codice ATECO clicca qui.](#)

7. IMPRESE AGRICOLE - FONDO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI - Domande dal 23 maggio al 23 giugno 2022

A partire dal **23 maggio e fino al 23 giugno 2022**, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

E' quanto prevede il **decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022**, che disciplina le modalità di presentazione delle domande della misura, che **mette a disposizione 5 milioni di euro**.

Possono presentare domanda di contributo le imprese agricole, che intendano realizzare investimenti inerenti - **esclusivamente - ad una, o entrambe, le seguenti attività:**

- a) trasformazione di prodotti agricoli;**
- b) commercializzazione di prodotti agricoli.**

Le imprese agricole, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo devono possedere altresì i seguenti **requisiti:**

- a) risultare iscritte presso INPS o INAIL;
- b) presentare una posizione contributiva regolare;
- c) risultare in regola con gli adempimenti fiscali;
- d) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.

Le imprese agricole **non ancora attive** nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che intendano realizzare gli investimenti previsti dal decreto, devono attivare il codice ATECO corrispondente all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione. In tal caso, l'impresa agricola deve allegare alla richiesta di erogazione la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese per l'attivazione del predetto codice ATECO.

Ai fini dell'accesso ai contributi previsti dal decreto, le imprese agricole dovranno presentare le domande di concessione - **esclusivamente e a pena di improcedibilità - tramite PEC**, inviando il modulo di domanda di concessione, debitamente compilato in tutte le sue parti e **firmato digitalmente** dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa agricola, al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it.

Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a **fondo perduto** per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

Ciascuna impresa agricola **può presentare un'unica domanda di concessione del contributo**, la presentazione di una ulteriore domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione di ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, implica la rinuncia alla precedente domanda.

LINK:

[Per maggiori informazioni e consultare il testo del decreto e della modulistica necessaria clicca qui.](#)

8. IMPRESE DEI SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - Ristori a fondo perduto per 100 milioni di euro - Domande dal 6 al 20 giugno

Dal 6 giugno al 20 giugno 2022 sarà possibile trasmettere la domanda per il contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva, previsto dall'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*"), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

E' stato infatti pubblicato il **provvedimento del 3 maggio 2022, Prot. n. 151077/2022**, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e definito termini e modalità di presentazione.

Ricordiamo che con il **decreto del Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2021** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022) è stata resa operativa l'erogazione, per l'anno 2021, di **100 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ristorazione collettiva**, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l'emergenza Covid.

Potranno richiedere il contributo le imprese che nell'anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019 e che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

a) 56.29.10 "Mense";

b) 56.29.20 "Catering continuativo su base contrattuale".

Le risorse stanziare saranno ripartite in uguale misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di 10 mila euro.

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini definiti nel citato provvedimento del 3 maggio 2022, **utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** o il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale del 23 dicembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 maggio 2022 e scaricare il modulo di domanda clicca qui.](#)

9. SOCIETA' BENEFIT - Fondo disponibile di 7 milioni di euro - Bonus fiscale del 50% - Domande dal 19 maggio al 15 giugno 2022

Dopo una lunga attesa si sono sbloccate le agevolazioni per le società benefit. E' stato infatti pubblicato, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 4 maggio 2022**, con il quale sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle società benefit, di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2021.

Ricordiamo che il citato **decreto interministeriale 12 novembre 2021**, recante "*Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit*", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022.

Il decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all'articolo 38-ter della legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), al fine di **promuovere la costituzione o la trasformazione in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale**.

Si tratta di attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse (commi 376-383, L. n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016).

Per la misura sono state messe a disposizione **complessivamente 10 milioni euro, di cui 7 milioni per il credito d'imposta mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione**.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis generale, del Regolamento de minimis agricoltura e del Regolamento de minimis pesca. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al **limite massimo di euro 200.000,00**, con le seguenti eccezioni per le quali i limiti di spesa sono:

- a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00;
- b) nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 25.000,00;
- c) nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di euro 30.000,00.

Possono beneficiare dell'agevolazione in questione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione:

- a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» al Registro delle imprese;
- b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio), fino al 31 dicembre 2021.

Rientrano tra quelle ammissibili:

- a) le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese;
- b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, **esclusivamente per via telematica**, sulla base di un modello che sarà riportato online, attraverso una apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

Le istanze possono essere presentate **a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022**.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo dei due decreti con i rispettivi allegati clicca qui.](#)

10. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 - Domande entro il 5 giugno 2022

L'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha concesso - ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile - un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

L'incentivo è stato poi **prorogato anche per il 2022 dal D.L. n. 4/2022** (c.d. "*Decreto Sostegni ter*"), convertito dalla L. n. 25/2022.

Il bonus viene riconosciuto per tutti gli investimenti fatti nell'anno precedente (quindi il 2021) per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di:

- **Società sportive professionistiche;**
- **Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre**, nell'ambito delle discipline olimpiche;
- **Società e associazioni sportive dilettantistiche**, iscritte al Registro tenuto dal CONI, operanti nell'ambito delle discipline ammesse ai Giochi Olimpici.

Sono riconosciute, ai fini del contributo, le **spese effettuate con versamenti effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante**, che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il bonus viene erogato sotto forma di **credito d'imposta pari al 50%**, per gli **investimenti fatti nel periodo tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Dal 5 aprile 2022, presso il Dipartimento per lo Sport, **è attiva la piattaforma informatica, per la presentazione delle domande.**

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 5 giugno 2022.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e richiedere il credito d'imposta clicca qui.](#)

11. BONUS RIMANENZE DI MAGAZZINO SETTORE TESSILE, MODA E PELLETERIA - Domande dal 10 maggio al 10 giugno

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento n. 293378 del 28 ottobre 2021**, ha fornito le istruzioni per fruire del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, introdotto dall'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, come modificati dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021 e da ultimo dall'art. 3, comma 3 del D.L. n. 4/2022.

Con lo stesso provvedimento n. 293378/2021 sono state fissate due finestre, una per il 2021 e una per il 2022.

La comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, **con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021**, potrà essere inviata **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**.

Soggetti ammissibili

Il nuovo sportello, rispetto al precedente riferito al 2020, si caratterizza per diverse **novità**. In primo luogo, la **platea delle imprese ammesse** a richiedere l'incentivo: oltre alle imprese operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, possono presentare domande **anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria**.

Con riferimento agli esercenti attività d'impresa operanti nell'**industria tessile** e della **moda**, della **produzione calzaturiera** e della **pelletteria**, le attività ammissibili sono esclusivamente quelle individuate dal Ministro dello Sviluppo Economico con il **decreto 27 luglio 2021** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021).

Con riferimento alle imprese operanti nel settore del **commercio dei prodotti tessili**, della **moda**, del **calzaturiero** e della **pelletteria**, le attività ammissibili sono quelle che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Condizioni per accedere al bonus

Per avere diritto al credito d'imposta è necessario aver registrato, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all'art. 92, comma 1, TUIR, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti.

Per espressa previsione normativa:

- il **metodo** e i **criteri applicati** per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d'imposta considerati ai fini della media;
- le **imprese** non soggette a **revisione legale** dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione;
- per i **soggetti con bilancio certificato**, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Modello di comunicazione

È cambiato anche il **modello di comunicazione**: approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 262282 dell'11 ottobre 2021, è stato **aggiornato il 6 maggio 2022**.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via **telematica**, direttamente dal **beneficiario** o tramite un **soggetto incaricato** della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Credito d'imposta

Il credito di imposta "teorico" è pari al **30%** del **valore delle rimanenze finali** di magazzino di cui all'art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).

L'**ammontare** del bonus effettivamente fruibile sarà invece pari al **credito d'imposta richiesto moltiplicato** per la **percentuale** che sarà resa nota con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.

Detta percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l'anno 2022, pari a **250 milioni di euro**, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti nel periodo considerato.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 27 luglio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 262282/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 293378/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 143438/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il nuovo modello di comunicazione con le istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

12. RINNOVO PARCO ROTABILE - Domande di ristoro dal 10 al 29 maggio 2022

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022, il **decreto 2 maggio 2022** del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che indica le disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di ristori per il **rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada** non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Indicate, altresì, le modalità di presentazione delle domande di ammissione, la fase dell'istruttoria procedimentale delle stesse, la modalità di comunicazione degli importi erogabili.

Le risorse stanziare per la misura sono:

- a) **50 milioni di euro**, destinati alle imprese che hanno eseguito gli acquisti ed hanno adibito gli autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- b) **20 milioni di euro**, per gli acquisti di autobus da parte di imprese esercenti i servizi di linea effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

L'importo del ristoro per le imprese per ciascun autobus acquistato, ha il seguente limite:

- **20.000,00 euro per autobus di categoria M2;**
- **40.000,00 euro per autobus di categoria M3.**

La domanda per il contributo deve essere resa nella forma di **dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda deve essere inoltrata **esclusivamente in via telematica** tramite l'apposita piattaforma, compilando l'apposito format online, **a partire dal 10 maggio 2022 e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022.**

Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine ed al di fuori del canale web della piattaforma.

La domanda deve essere **firmata digitalmente** dal rappresentante legale dell'impresa a pena di inammissibilità.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 2 maggio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere all'inoltro della domanda di contributo clicca qui.](#)

13. ACCORDI PER L'INNOVAZIONE - Domande per contributi e finanziamenti dall' 11 maggio 2022

Dalle ore 10:00 dell' **11 maggio 2022** apre lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per progetti riguardanti **attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d'importo superiore a 5 milioni di euro.**

Con **decreto direttoriale 18 marzo 2022** sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

Risorse finanziarie disponibili per il territorio nazionale: **euro 447.440.000,00.**

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del Codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c.

Le istanze saranno istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

Una volta esaurite le risorse disponibili per il territorio nazionale, si procede ad utilizzare le riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno dei progetti di ricerca.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo diretto alla spesa** e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni regionali.

Per l'accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione:

- utilizzare la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull'intervento "Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione";
- utilizzare l'indirizzo info_domandefcs@mcc.it per informazioni sulla presentazione dei progetti.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere alla presentazione della domanda clicca qui.](#)

14. TERZO SETTORE - Esito dell'Avviso pubblico per il rinnovo di 9 OTC

La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese rende noto l'esito della procedura avviata con l'Avviso pubblico del 22 marzo 2022 per l'**attuazione dell'articolo 65 del Codice del Terzo Settore** relativamente ai **seguenti 9 ambiti**: Ambito 1 Liguria; Ambito 2 Piemonte - Valle D'Aosta; Ambito 3 Lombardia; Ambito 6 Emilia-Romagna; Ambito 7 Toscana; Ambito 9 Lazio - Abruzzo; Ambito 11 Calabria; Ambito 14 Sicilia; Ambito 15 Friuli Venezia Giulia.

In considerazione della **prossima scadenza triennale degli Organismi Territoriali di Controllo (OTC)** afferenti agli ambiti sopra menzionati si è provveduto al loro rinnovo.

L'articolo 65 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) disciplina gli **Organismi territoriali di controllo (OTC)**, i quali sono uffici territoriali dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC), privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) nel territorio di riferimento.

Ricordiamo che su tutto il territorio nazionale sono previsti **15 OTC**: 7 di competenza regionale e 8 pluriregionale.

I componenti degli OTC sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.

LINK:

[Per consultare l'esito dell'avviso pubblico clicca qui.](#)

15. NUOVE IMPRESE SOCIALI - In corso una indagine di Unioncamere attiva fino al 25 maggio

Unioncamere, dopo il trasferimento automatico al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) dei dati riguardanti le imprese sociali iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di commercio, ha deciso di avviare una **specifico indagine sulle "nuove" imprese sociali, ovvero su quelle realtà che sono nate o si sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017** (riguardante la revisione della normativa in materia di impresa sociale).

Il questionario, dal titolo **"Impresa sociale come stai?"**, intende esplorare le caratteristiche delle "nuove imprese sociali" e il loro approccio con la nuova disciplina del Terzo settore, nonché fare emergere la domanda di formazione e assistenza tecnica a cui potrebbero dare risposta anche le **Camere di commercio**, avvalendosi per questa attività di ricerca del supporto dell'**Associazione Terzjus** - Osservatorio giuridico del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale e di **Italia non profit**.

L'obiettivo è realizzare interventi concreti a supporto delle imprese del Terzo settore a partire dall'esperienza diretta di ciascuna.

Tutte le imprese sociali costituite dopo il 20 luglio 2017 potranno partecipare al sondaggio, che è attivo **fino al 25 maggio**.

LINK:

[Per accedere al questionario clicca qui.](#)

16. COMMERCIO DEL LEGNO E PRODOTTI DERIVATI - Iscrizione nel Registro degli operatori EUTR dal 4 aprile al 3 giugno 2022

A decorrere dallo scorso 4 aprile è possibile iscriversi al Registro Imprese Legno secondo le modalità stabilite dal **decreto interministeriale 9 febbraio 2021**, con cui è stato istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il **Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati**, ai sensi del regolamento (UE) 995/2010 (European Union Timber Regulation - EUTR), il cosiddetto "*Regolamento Legno*", per il **contrasto al commercio illegale di questo materiale**.

Il regolamento UE contrasta il commercio di legno tagliato illegalmente e prodotti derivati attraverso tre obblighi principali:

- 1) vieta l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati;
- 2) obbliga gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE ad osservare la "dovuta diligenza", adottando misure per la verifica della legalità;
- 3) obbliga chi commercia alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.

Sono tenute ad iscriversi al registro, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 9 febbraio 2021, le persone fisiche o giuridiche che **effettuano la prima immissione sul mercato interno**, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale come specificato nel citato regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.

Sono **esonerati dall'iscrizione obbligatoria** al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Il registro si compone di **due sezioni distinte**. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d'importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d'origine nazionale.

Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.

L'iscrizione avviene **in modalità online** attraverso la compilazione dell'apposita modulistica pubblicata sull'apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'accesso al servizio potrà avvenire attraverso la funzione **Accesso all'area riservata - Accedi** del portale dei servizi online del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa iscrizione al servizio online Registro Imprese Legno (EUTR) attraverso la funzione **Accesso all'area riservata - Iscrizione utente**.

Gli operatori tenuti all'iscrizione nel Registro sono tenuti al **pagamento di un corrispettivo annuale** fissato in **euro 20,00** da versare prima dell'iscrizione.

Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque una sola quota annuale.

L'iscrizione ha validità dal momento dell'iscrizione **sino al 15 gennaio dell'anno successivo** e **deve essere rinnovata ogni anno** in cui si intende esercitare l'attività di commercio.

Per la **mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR**, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.200,00** ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Decreto legislativo 178/2014.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 9 febbraio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 995/2010 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il manuale utente clicca qui.](#)

17. DIGITALE - DAL PNRR 400 MILIONI per aggiornare siti e servizi pubblici digitali dei Comuni - Candidature entro il 2 settembre 2022

Prosegue il percorso verso Italia digitale 2026. A decorrere **dal 26 aprile 2022** i 7.904 Comuni italiani possono candidarsi su PA digitale 2026 e richiedere **contributi per aggiornare i propri siti e servizi pubblici digitali**.

Dalla domanda di contributi all'iscrizione all'asilo, alla richiesta di accesso agli atti al pagamento di una contravvenzione, fino al pagamento della mensa scolastica: sono solo **alcuni dei 26 servizi** che i 7.904 Comuni italiani potranno rendere più semplici da usare, accessibili e fruibili grazie ai 400 milioni di euro messi a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'obiettivo dell'Avviso (**Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"** - Comuni Aprile 2022) è quello di **migliorare l'esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l'ente comunale quando ricercano informazioni**, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento.

Tutto ciò sarà reso possibile grazie all'adozione di modelli standard per i siti e servizi dei Comuni, e grazie a interfacce studiate per essere coerenti, fruibili e accessibili per tutti i cittadini, predisposte dal progetto Designers Italia.

L'avviso consente ai Comuni di candidarsi per ricevere un contributo economico, configurando online la propria scelta.

Grazie al **percorso guidato all'interno di PA digitale 2026**, è possibile aderire ai seguenti **due pacchetti**:

- 1) il **"pacchetto cittadino informato"**, se si vuole aggiornare il proprio sito internet; e
- 2) il **"pacchetto cittadino attivo"**, se si vuole usufruire anche dei flussi d'interfaccia relativi ai servizi.

L'importo economico del voucher è **definito dal Dipartimento in base alla dimensione dell'Ente** (numero di abitanti), e al numero di servizi scelti.

La scadenza delle candidature è prevista **entro il 2 settembre 2022**.

Dalla pubblicazione dell'avviso in poi sono previste delle **finestre temporali di 30 giorni** al termine delle quali il Dipartimento provvederà a finanziare le istanze pervenute nel periodo di riferimento.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo dell'Avviso pubblico clicca qui.](#)

18. REVISORI LEGALI - MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2022 - Avvio del procedimento di sospensione

Gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali che non risultano aver provveduto al pagamento del contributo annuale per l'anno 2022 entro il 31 gennaio 2022, dovranno regolarizzare al più presto la loro posizione al fine di evitare l'attivazione della procedura, nei termini di cui all'articolo 24 ter del D.Lgs. n. 39/2010,

che prevede dapprima la **sospensione** e successivamente, decorsi **ulteriori 6 mesi** dalla sospensione senza aver provveduto al versamento dei contributi omessi, la **cancellazione dal Registro**.

A comunicarlo Ministero dell'Economia e Finanze, nella sezione dedicata ai revisori legali del sito istituzionale, che ricorda altresì le modalità per effettuare il pagamento.

Il versamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:

- utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma,
- direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata),
- presso gli intermediari autorizzati.

Il Ministero ricorda, infine, l'obbligo di accreditamento all'Area riservata nella quale è possibile, tra l'altro, consultare lo stato dei **pagamenti progressi**, scaricare copia dell'avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale.

Per evitare che gli iscritti all'Albo non ricevano le opportune comunicazioni, il Ministero ricorda che riguardo **all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale** si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare del 3 dicembre 2020, n. 23.

LINK:

[Per accedere al comunicato clicca qui.](#)

19. ACCESSIBILITA' - AgID e CNR-ISTI siglano un accordo di collaborazione per un monitoraggio dei siti web delle PP.AA.

Tra le misure della digitalizzazione, due in particolare vedono l'**Agenzia per l'Italia digitale** (AgID) protagonista come ente delegato responsabile per l'attuazione:

- la **misura 1.3.2** dedicata allo **Sportello Digitale Unico** (Single Digitale Gateway) e
- la **misura 1.4.2** sull'**accessibilità dei servizi pubblici digitali**.

La seconda misura, il cui investimento è pari a **80 milioni di euro**, ha come obiettivo il miglioramento dell'**accessibilità dei servizi pubblici digitali** per tutti i cittadini, anche in linea con quanto previsto dalla direttiva europea 2016/2102 e dalla legge n. 4/2004.

A tale proposito, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha siglato un **accordo con l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISTI)** per lo sviluppo di un sistema open source finalizzato a un **primo monitoraggio dell'accessibilità di circa 10.000 siti web delle Pubbliche Amministrazioni** (per un totale di quasi 2 milioni di pagine web) **entro la fine di giugno 2022** e per fornire gratuitamente alle amministrazioni un sistema finalizzato alla verifica automatica dell'accessibilità dei siti.

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'accordo di collaborazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'impegno di AgID per l'attuazione delle misure PNRR clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva \(UE\) 2016/2102 clicca qui.](#)

20. LA NOTIFICA TRAMITE PEC NON ISCRITTA NEI PUBBLICI REGISTRI E' INESISTENTE

Secondo un **orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato**, la **notifica degli atti tributari sostanziali e processuali**, effettuata mediante un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri (**INI-PEC, IPA e ReGIndE**), è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.

A tal proposito, la **Suprema Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza interlocutoria n. 3093/2020** ha confermato il predetto principio, sostenendo che: *"La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"*, precisando, altresì, che l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto.

L'art. 3-bis della L. 53/1994, rubricato *"notificazione in modalità telematica"*, al comma 1, prevede espressamente che: *"La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."*

Utilizzando un indirizzo PEC non certificato e non inserito in pubblici registri, infatti, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto; **risulta totalmente minata la certezza della provenienza dell'atto**, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo PEC utilizzato all'agente della riscossione, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Vogliamo ricordare che gli indici pubblici degli indirizzi di PEC e dei domicili digitali sono:

- **INI-PEC**, l'indice nazionale che raccoglie tutti gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata PEC delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano;
- **IPA**, l'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale).

A questi possiamo aggiungere **ReGIndE** - il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovvero:

- 1) appartenenti ad un ente pubblico,
- 2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge,
- 3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia.

Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l'identificazione contenente un certificato di autenticazione.

Altre notizie in breve

1) FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE - ANNO 2021 - QUADRO ALLARMANTE DELL'ISTAT

Quasi la metà degli italiani è in sovrappeso e un terzo non fa sport.

L'**ISTAT** descrive un **quadro allarmante nella sua indagine 2021 sui fattori di rischio per la salute**.

Si tratta precisamente dell'indagine sugli **"Aspetti della vita quotidiana"** dell'ISTAT dedicata ai fattori di rischio per la salute condotta nel corso 2021 su un campione di circa 19 mila 800 famiglie per un totale di circa 45 mila 600 individui. Le interviste sono state effettuate tra marzo e maggio 2021.

Per quanto riguarda la **popolazione con più di 18 anni**, è in eccesso di peso il 34,2% (sovrappeso) e il 12,0% è obeso; il 19% degli over 14 è fumatore e il 24% ex-fumatore, e non pratica sport il 33,7% della popolazione con più di 3 anni. Mentre il 50,9% è in condizione di normopeso e il 2,9% è sottopeso.

Il 66,3% della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell'anno: il 54,4% beve vino, il 50,4% consuma birra e il 45,4% aperitivi alcolici, amari, superalcolici o liquori.

19 milioni 667 mila persone (il 33,7% della popolazione di 3 anni e più) dichiarano di **non praticare né sport né attività fisica nel tempo libero**.

Per quanto riguarda le differenze di genere: è sedentario il 36,9% delle donne contro il 30,3% degli uomini.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

2) ISTITUZIONI NON PROFIT - CENSIMENTO PERMANENTE IN CORSO

Vogliamo ricordare che è in corso la **rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit**.

Avviata il 10 marzo 2022, si concluderà il 23 settembre 2022.

Il Censimento - come si legge nel comunicato dell'ISTAT - ha l'obiettivo di ampliare il patrimonio informativo disponibile sul settore tramite l'approfondimento di tematiche specifiche e la valorizzazione degli archivi amministrativi, verificando e completando, allo stesso tempo, le informazioni presenti nel Registro statistico delle istituzioni non profit.

In questa edizione sono circa 110.000 le Istituzioni campione coinvolte, che dovranno partecipare alla rilevazione attraverso la compilazione autonoma di un questionario on line oppure attraverso un'intervista faccia a faccia con un rilevatore.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

3) CODEWAY EXPO 2022 - FIERA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Dal 18 al 20 maggio si terrà presso la Fiera di Roma **CodeWayExpo**, la prima manifestazione fieristica dedicata alla Cooperazione e allo sviluppo sostenibile.

L'appuntamento ha come focus specifico il ruolo del profit nel settore della cooperazione allo sviluppo.

I principali temi trattati: la sicurezza alimentare, l'istruzione, la formazione, la sanità, le transizioni gemelle (ecologica e digitale).

Obiettivo principale dell'evento è fornire strumenti di sostegno e stimolo al ruolo delle imprese (pubbliche e del settore privato) nei confronti degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (SDGs) e delle istituzioni internazionali che operano a loro custodia.

La comunità degli Stati ha approvato l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali sono i **17 obiettivi di sviluppo sostenibile** (OSS/SDGs, *Sustainable Development Goals*) e i **169 sotto-obiettivi**, i quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed economico.

Vi parteciperà anche l'ISTAT con uno stand dedicato al Censimento permanente delle Istituzioni non profit.

Presso lo stand un team di esperti Istat sarà a disposizione per fornire informazioni sulla rilevazione in corso e sulle sue finalità e modalità di svolgimento.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dedicato clicca qui.](#)

4) #PiùSalute - ONLINE IL PORTALE DEDICATO ALLA MISSION 6 DEL PNRR

E' on line il nuovo portale del Ministero della Salute con tutte le informazioni sulla **Mission 6 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR**.

È possibile conoscere nel dettaglio le misure, i finanziamenti, la documentazione e lo stato di attuazione delle riforme anche se al momento non sono presenti le info sulle singole realtà regionali.

"Più" sta per **Prossimità. Innovazione. Uguaglianza**. Parole chiave della Missione Salute, la sesta area di intervento prevista dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, finanziato grazie al programma dell'Unione europea "Next Generation Europe".

Il PNRR ha destinato alla **Missione Salute euro 15,63 miliardi**, pari all'8,16% dell'importo totale, per sostenere importanti riforme e investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale, da realizzare entro il 2026.

Ma complessivamente le risorse straordinarie per l'attuazione del PNRR e il rinnovamento della sanità pubblica italiana **superano i 20 miliardi di euro**.

Gli interventi della Missione Salute del PNRR, **da raggiungere entro il 2026** - si legge nel portale - si dividono in due aree principali:

- **ridisegnare la rete di assistenza sanitaria territoriale** con professionisti e prestazioni disponibili in modo capillare su tutto il territorio nazionale, per una **sanità che sia vicina e prossima alle persone**;
- **innovare il parco tecnologico ospedaliero**, digitalizzare il Servizio sanitario nazionale, investire in ricerca e formazione del personale sanitario per una **sanità più sicura, equa e sostenibile**.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

5) TELEMARKETING - AL VIA I LAVORI PER IL CODICE DI CONDOTTA

Dopo alcuni incontri preliminari, svoltisi nelle scorse settimane con le singole categorie operanti nell'ambito della filiera del telemarketing, il 5 maggio scorso si è tenuta la prima riunione generale promossa dal Garante Privacy per la stesura del **codice di condotta** volto a regolare le attività di **telemarketing** e a contrastare la ricezione delle chiamate promozionali indesiderate.

Hanno preso parte alla riunione da remoto rappresentanti del **mondo della committenza** (ossia delle aziende che promuovono i propri prodotti mediante campagne di telemarketing), dei contact center, dei list provider e dei consumatori.

Nella riunione è stata concordata la costituzione di un comitato che avrà il compito di **elaborare una prima bozza del codice di condotta**, tenendo conto di alcuni documenti già predisposti da alcune categorie di operatori e degli elementi acquisiti in molti anni di attività di accertamento da parte degli uffici del Garante.

I lavori del comitato inizieranno dalla prossima settimana.

L'Autorità e i rappresentanti delle diverse categorie presenti hanno espresso il comune auspicio che si possa arrivare in tempi brevi alla stesura di un testo che, come stabilito dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, dovrà essere poi sottoposto al Garante per la prevista approvazione.

6) Parliamo - ONLINE IL TERZO NUMERO DELLA NEWSLETTER PER TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI

Il disco verde definitivo al nuovo contratto per il comparto Funzioni centrali, tutte le novità del decreto PNRR 2 per la Pubblica amministrazione, il progetto Polis e le iniziative a sostegno dei piccoli Comuni: questo e molto altro nel terzo numero della newsletter PARliamo, realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con Formez PA e indirizzata a tutti i dipendenti pubblici.

LINK:

[Per consultare il testo della newsletter n. 3/2022 clicca qui.](#)

7) CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 MAGGIO - APPROVATI 10 DECRETI LEGISLATIVI

Il Consiglio dei ministri n. 76 del 5 maggio 2022 ha approvato, in esame preliminare, **dieci decreti legislativi di attuazione di disposizioni europee**, che riguardano: il sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; il settore della sanità animale; gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività e gli animali da compagnia; i dispositivi medici; lo sviluppo dei fondi per l'imprenditoria sociale; le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria; l'accesso ad una nuova tipologia di prodotto pensionistico, denominato "Pan-European Personal Pension Products" ("PEPP"); la certificazione di cibersecurity di prodotti TIC (Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni), servizi TIC e processi TIC.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti dei decreti clicca qui.](#)

8) DIRITTO ANNUALE - IL MINISTERO AUTORIZZA LA CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE UN INCREMENTO DEL 50% PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024

Il Ministero dello sviluppo economico, con **decreto del 14 aprile 2022** autorizza, **per gli anni 2022, 2023 e 2024 e per la Camera di commercio di Crotone**, l'incremento del 50% della misura del diritto annuale per il finanziamento del piano di riequilibrio finanziario di cui alla rispettiva delibera commissariale.

Detta autorizzazione viene concessa ai sensi dell'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in base al quale le Camere di Commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) "PNRR e PMI - ISTRUZIONI PER L'USO" - APPUNTAMENTO IL PROSSIMO 16 MAGGIO

In uno scenario reso complicato dalla guerra in **Ucraina** e dall'innalzamento dei costi di **energia** e **materie prime**, l'accesso ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) rappresenta per le **PMI** italiane ancor più un'opportunità fondamentale per rimanere competitive sul mercato.

In particolare non si potrà prescindere dall'**innovazione tecnologica**: la **transizione digitale**, obiettivo fondamentale del PNRR (a essa è dedicata il 27% dei 222 miliardi di euro totali), è una leva per espandere i propri orizzonti e rinnovare i modelli di business. Ma, in un momento in cui l'impennata dei costi energetici sta mettendo a rischio tante imprese, fondamentale è anche la **rivoluzione verde**, con il Piano che prevede importanti **investimenti nelle fonti rinnovabili**, semplificando le procedure di autorizzazione nel settore. Questo senza tralasciare il sostegno per **incentivare le donne** a entrare nel mondo dell'imprenditoria portandovi la loro creatività e competenza.

L'evento "**PNRR e PMI: istruzioni per l'uso**", in programma il prossimo 16 maggio, vuole, così, essere una vera **guida per gli imprenditori all'accesso ai fondi europei**.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 2 al 10 Maggio 2022)

1) Decreto-Legge 2 maggio 2022, n. 38: Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) D.P.C.M. 9 marzo 2022: Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Direttiva 2 marzo 2022: Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e riprogrammazione di parte delle risorse destinate al medesimo strumento agevolativo con decreto 5 marzo 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 11 marzo 2022: Disposizioni di attuazione dell'Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 2 maggio 2022: Disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 2 al 10 Maggio 2022)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L1 129 del 3 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento di esecuzione clicca qui.](#)